# REGOLAMENTO (CEE) N. 3334/88 DELLA COMMISSIONE

# del 27 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2934/88 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2934/88 della Commissione (3) contiene delle disposizioni per la vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento; che per evitare ulteriori ammassi di tali carni, i quantitativi messi in vendita nell'ambito di detto regolamento dovrebbero essere aumentati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2934/88 è sostituito dal testo seguente :

• - 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate · prima del 1º gennaio 1988 ».

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai contratti conclusi a tale data o dopo di essa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(</sup>¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (²) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24. (²) GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 35.